

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Procedimento Unitario n.62-1/22

Il GD

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 ss. CCII formulata da ERRAMI MOHAMMED (CF: RRRMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE) e la documentazione allegata;

rilevato che l'istante ha chiesto, oltre all'omologa del piano, che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento, tra cui la cessione del quinto dello stipendio in favore della società AGOS DUCATO SPA;

P.Q.M.

Visti gli artt.67 e ss. CCII

Dispone che la Domanda e la Relazione dell'O.C.C. siano pubblicati su apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.;

dispone che l'O.C.C. avvisi i creditori che dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui eseguire le successive comunicazioni che, in difetto, saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C. potranno presentare le loro osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 70 CCII;

dispone che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;

dispone che siano vietate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del medesimo sino alla conclusione del procedimento;

dispone che sia sospesa la cessione del quinto dello stipendio in favore della società AGOS DUCATO SPA;

dispone che sia vietato il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore se non preventivamente autorizzati;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma terzo dell'art. 70 C.C.I.I. l'O.C.C. sentito il debitore riferisca al Giudice e proponga le modifiche al Piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'istante.

Venezia 29 dicembre 2022

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari